



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

PRIVATE CLIENTS • ITALIAN DESK

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Alcune riflessioni sulla necessità di considerare i nuovi parametri di trasparenza fiscale, anche alla luce dei registri sulla titolarità effettiva.

Ottobre 2022

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei temi legali e/o tributari e non di fornire una consulenza specifica.

Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una guida preliminare. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa presentazione e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione. Belluzzo agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

Italiani residenti fiscalmente all'estero

Stando ai **dati ufficiali AIRE** del 2021 sono più di 5 milioni i cittadini italiani che risiedono all'estero, di cui **circa 839 mila vivono in paesi classificati come "Paradisi Fiscali" o "Black List"** dall'ordinamento tributario italiano.

L'Italia si conferma, pertanto, come un paese caratterizzato da una forte mobilità "esterna". Un trend, questo, che ha certamente subito una flessione durante la pandemia da Covid 19, ma che ora parrebbe avere ripreso il suo naturale percorso. Occorre anche rilevare come ora, da qualche anno, l'Italia stia attraendo talenti e HNWI da tutto il mondo anche in ragione di alcune norme di agevolazione (fiscale).

In un contesto così dinamico capita sovente di trascurare alcuni **aspetti cruciali per gestire al meglio il trasferimento di residenza**.

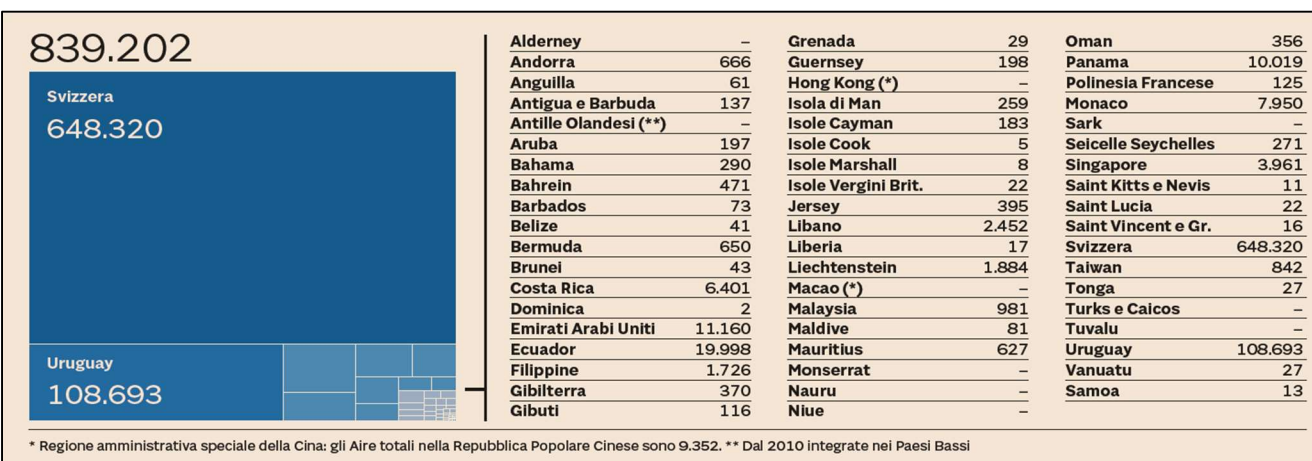
Innanzitutto, i **requisiti e gli obblighi relativi al permesso di residenza nel paese di destinazione**, diversamente graduati a seconda del paese di destinazione, richiedono talvolta delle specifiche competenze tecniche e di gestione, anche, degli aspetti prettamente logistici. Si aggiungano, inoltre, gli obblighi sul versante italiano, quali **le dovute comunicazioni all'anagrafe**, anche in relazione alla registrazione nelle liste elettorali per l'esercizio del diritto di voto dall'estero.

Sono, però, soprattutto i profili fiscali a dover essere presidiati. In una battuta: **chi decide di trasferirsi all'estero, infatti, deve sempre avere in mente ciò che "lascia indietro"**. Mantenere un'abitazione, degli interessi professionali economici o degli affetti familiari importanti, ad esempio, potrebbero comportare il mantenimento della residenza fiscale in Italia.

Sebbene nel caso di trasferimenti di residenza in paesi "virtuosi", come ad esempio il Regno Unito o gli Stati Uniti d'America o l'Australia, l'onere della prova ricada in primis sull'Agenzia delle Entrate, è comunque opportuno gestire in via preventiva ed in compliance con la normativa, il cambio di residenza.

Ciò è particolarmente vero, inoltre, con riferimento a quei paesi inquadrati dall'ordinamento tributario italiano come **"Paradisi Fiscali" o "Black List" o "Non White List"**. Ai sensi dell'art. 2, co.2-bis del TUIR, infatti, si considerano residenti fiscalmente, **salvo prova contraria**, i cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe delle Popolazione residente e trasferiti in Stati o territori inclusi nel DM del 4 Maggio 1999. Nella suddetta lista figurano alcuni tra i paesi più "amati" dai Cittadini italiani, quali gli **Emirati Arabi Uniti, l'Uruguay, l'Ecuador, Monaco, Costa Rica e, altresì, la Svizzera**.

I residenti AIRE in paesi Black List (fonte: il Sole 24 Ore del 04.09.2022)



Dai principi dettati dall'art.2, co.2-bis del TUIR, discendono una serie di adempimenti di natura sia formale che sostanziale, la cui inosservanza potrebbe comportare un serio rischio fiscale (oltre che reputazionale e, talvolta, addirittura di natura penale) in capo al soggetto residente all'estero.

Guardando da una prospettiva italiana, occorre essere **pronti a sostenere la prova della residenza fiscale** che per i "paradisi fiscali", alla luce della c.d. inversione dell'onere della prova, comporta elementi fattuali e di diritto sui quali è sempre opportuno essere preparati.

Un'adeguata **analisi del "rischio fiscale"** è pertanto sempre raccomandabile, guardando all'intero nucleo familiare e alla globalità degli affari, consentendo di essere pronti a seguito di eventuali verifiche, questionari o veri e propri accertamenti tributari attivati dalle Autorità preposte in Italia. Il tema non è naturalmente solo fiscale, ma anche legato alla compliance regolamentativa, bancaria e in ultima istanza al presidio della trasparenza contro il terrorismo e il riciclaggio (es. CRS, FATCA, procedure AML).

Chi desidera gestire un sereno trasferimento di residenza, infine, deve tenere infatti in considerazione l'interconnessione tra le amministrazioni finanziarie delle diverse giurisdizioni. Milioni e milioni di dati finanziari viaggiano mensilmente da un capo all'altro del globo, interessando anche i Paesi Black List. In tema si veda l'allegato articolo del nostro avv. Valerio Vallefuoco, su il Sole 24 ore del 04 Settembre 2022.

Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene utile evidenziare alcuni profili di interesse che paiono utili a cittadini residenti all'estero, **sia in paesi Black List che in paesi "virtuosi"**, unitamente ad una sintesi delle principali procedure o attività che riteniamo utili adottare per **affrontare e/o scongiurare il rischio di una verifica tributaria** nei confronti di tali soggetti.

Paesi inclusi nel Decreto 4 Maggio 1999 | "paradisi fiscali"



ASSESSMENT

Può pertanto essere una buona idea quella di **organizzare una verifica e un assesment fiscale** a seguito di puntuale **mappatura, sia delle relazioni affettive e familiari che delle attività imprenditoriali o professionali** del Cliente.

Sulla base di un *know-how* comprovato, è possibile misurare il rischio tributario in modo confidenziale, così da poter prevenire (ed eventualmente rimediare a) situazioni che potrebbero emergere anche in seguito allo **scambio di informazioni tra amministrazioni** e alla sempre maggiore trasparenza fiscale.

Si pensi, ad esempio, alla **recente attivazione del registro dei titolari effettivi** anche in Italia e a quanto profonda sia ora la capacità di raccolta di informazioni, anche sensibili. In tema occorre evidenziare come, anche in Italia e in ossequio alle direttive europee, si possa ragionare di una diversa copertura dei dati sensibili a seconda degli strumenti adottati. Anche in Italia, i trusts emergono come strumenti leciti e corredati da un livello maggiore di protezione, non tanto verso l'Amministrazione, ma quanto a soggetti "indesiderati" (es. concorrenti, gossip makers, etc.) Si vedano gli allegati allegati articoli di Luigi Belluzzo e Valerio Vallefucio su Il Sole 24 Ore del 31 e del 27 maggio 2022. La trasparenza è pertanto una realtà e l'accesso alle informazioni di rilievo, nella maggioranza dei casi, è assai semplificata.

La **mappatura**, che può essere estesa coinvolgendo anche i consulenti e i bankers del Cliente, viene finalizzata a mezzo di un incontro riservato presso una delle sedi dello Studio o presso quella dei consulenti del Cliente, che ci coinvolgono in tematiche specifiche e cross border..

La nostra attività professionale è focalizzata sull'Italia, sul Regno Unito e su temi di diritto internazionale, nelle giurisdizioni dove siamo presenti o, attraverso best friends e corrispondenti, nelle principali giurisdizioni (Svizzera, Singapore, Medio Oriente, Israele, US, EU, Asean, India e Cina).

QUESTIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

L'Amministrazione Finanziaria italiana può procedere spontaneamente all'invio di **questionari con i quali vengono richieste informazioni, dati e documenti che comprovino l'effettivo trasferimento all'estero**.

Tali richieste sono sovente supportate da una serie di informazioni raccolte dall'Amministrazione Finanziaria e possono arrivare a coprire un orizzonte temporale di 10 anni d'imposta.

Qualora un Cliente ricevesse un questionario è particolarmente importante non sottovalutare l'esigenza di fornire (o meno) una risposta puntuale. Secondo l'esperienza di chi scrive, è necessario interfacciarsi senza indugio con il cliente così da ottenere, nei tempi disponibili rispetto al questionario pervenuto, una prima analisi della situazione.

È bene ricordare che la mancata risposta a tali questionari comporta delle conseguenze rilevanti quali, ad esempio, la preclusione all'utilizzo successivo della documentazione non presentata all'Amministrazione nonché la probabile attivazione delle procedure internazionali volte allo scambio di informazioni tra Stati come disciplinato in via pattizia.

Il nostro Studio in Italia può agire per conto del Cliente, assumendone per procura la rappresentanza tributaria e/o legale. Nello specifico l'attività sarebbe resa su questioni di diritto e fiscalità italiana, in cooperazione con i consulenti locali del Cliente nel paese di residenza.

DISCLOSURE PREVENTIVA

Qualora un contribuente dovesse ritenere **insufficienti o addirittura assenti gli elementi probatori utili a sostenere l'effettivo trasferimento/permanenza nel territorio estero ai fini fiscali italiani**, ha la possibilità di presentare un'apposita istanza di spontanea e completa regolarizzazione all'Agenzia delle Entrate, richiedendo l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta e probabilmente evitando o diminuendo in modo significativo eventuali impatti penali-tributari.

Tale procedura non è al momento codificata normativamente, come fu invece all'epoca della *Voluntary Disclosure*. L'esperienza professionale maturata sul campo dallo Studio scrivente consente, tuttavia, di **poter rappresentare all'Agenzia delle Entrate competente in Italia un percorso atto a dare trasparenza tributaria e rimedio ad eventuali problematiche di infedeltà od omissione dichiarativa in Italia**, così da poter minimizzare i problemi tributari e penal-tributari in capo al cliente. Tali procedure, adottate secondo un approccio rigoroso basato su valutazioni di carattere sostanziale idoneamente documentate, devono essere svolte "su misura" a seguito di un ampio approfondimento con il Cliente e i suoi consulenti locali.

Possiamo anche affermare che la procedura sopra evidenziata, **per i casi di residenza in "paradisi fiscali" può arrivare a coinvolgere gli ultimi 10 anni** nell'oggetto di accertamento. Ciò non toglie che sia possibile arrivare al favorevole risultato di attribuire forza ed evidenza all'effettivo radicamento nel territorio estero, anche ai fini della residenza fiscale.

Tale procedura consente, infine, di minimizzare l'effetto sanzionatorio applicato al contribuente qualora siano verificate infedeltà dichiarative e/o omissioni, con effetti benefici anche sul lato penale di tali complicate vicende.

TRUSTS E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE (PER SOGGETTI ESTERI)

Assumendo l'ottica di un **Cliente genuinamente residente all'estero anche ai fini tributari**, l'attuale legislazione italiana consente **importanti benefici con riferimento a patrimoni italiani e/o a parenti maggiorenni residenti in Italia**.

Il nostro Studio sarà lieto di rappresentare al Cliente tali *best practice*, che stanno riscuotendo interesse in molti soggetti stranieri che guardano all'**Italia quale luogo per investimenti privati (trophy assets) o investimenti imprenditoriali (club deals)**. Il tutto secondo la più stretta osservanza e *compliance* con gli obblighi tributari, giuridici e regolamentari.

Anche a tal fine, si allega estratto di un articolo di Luigi Belluzzo sulla fiscalità dei beneficiari residenti in Italia (es. genitori o figli maggiorenni) di trust non residenti e il cui *settlor* è un soggetto residente fiscalmente al di fuori dell'Italia.

Il Sole

24 ORE

Vecchi paradisi addio, Svizzera e Monaco aprono gli archivi

La cooperazione
Valerio Vallefuoco

La cooperazione amministrativa fiscale internazionale ormai è una realtà ineludibile di cui contribuenti e consulenti non possono più non tenere conto. La normativa anticiclaggio già dal 2012 con le raccomandazioni GAFI-FAFT hanno considerato nel novero dei reati presupposto al riciclaggio e autoriciclaggio i reati tributari rilevanti ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre i Paesi non trasparenti e non cooperanti possono essere inseriti nelle cosiddette *black list* o *grey list* sempre ai fini anticiclaggio, inserimento che comporta che tutte le operazioni finanziarie da e per questi Stati vengono considerate ad alto rischio dagli intermediari finanziari e assicurativi. Nemmeno le nuove tecnologie come le criptovalute e gli Nft sfuggono ormai ai controlli anticiclaggio: tutti gli *exchanger* e i prestatori di servizi in valuta virtuale comunque denominati sono tenuti alla normativa anticiclaggio e la *compliance* fiscale dei portafogli virtuali è uno dei principali requisiti di regolarità.

Gli accordi internazionali sullo scambio di informazioni intanto stanno funzionando, come dimostrano le dinamiche del rapporto tra Italia e Svizzera. L'amministrazione finanziaria della Confederazione e quella italiana scambiano informazioni sulle posizioni finanziarie detenute da specifici contribuenti oltrelpe. In particolare la collaborazione è centrata sul periodo immediatamente precedente e successivo alla decorrenza dell'accordo sullo scambio di informazioni su richiesta e "di gruppo" e a quello sullo scambio automatico. Il primo accordo (Protocollo di Milano) è del 23 febbraio 2015 e modifica la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati e della *roadmap* contestualmente firmata sulle questioni fiscali e finanziarie. Quest'ultima prevedeva la possibilità per l'agenzia delle Entrate di presentare alle autorità svizzere le cosiddette richieste di "gruppo" riferite a particolari contribuenti "recalcitranti" che fra la data della firma del Protocollo e l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni (1° gennaio 2017) avessero assunto comportamenti di ostruzione verso il Fisco italiano. Dando piena attuazione questi accordi l'Agenzia ha effettuato richieste di gruppo riguardante i conti detenuti dai residenti in Italia

presso gli istituti bancari elvetici dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.

L'oggetto della richiesta riguarda tutti i contribuenti che, per eludere o aggirare il futuro scambio automatico di informazioni hanno chiuso i loro conti correnti in Svizzera in tale periodo con prelievi massicci ovvero anche attraverso bonifici internazionali verso Paesi considerati in quel periodo dalla Svizzera non *black list* (ad esempio, paesi Ue, Emirati Arabi, Hong Kong, Bahamas e Singapore). L'accertamento su questi canali internazionali in Italia è per lo più affidato all'Ufficio per il contrasto degli illeciti internazionali (Ucifi) che sta analizzando tutte le posizioni arrivate e sta controllando tutte le posizioni che non risultano aver aderito alla procedura di *voluntary disclosure*.

La questione in Svizzera è stata al centro di diversi ricorsi sulla fondatezza della richiesta di informazioni italiana, contestando che era da considerarsi nella sostanza un sorta



Il Tribunale federale elvetico ha già più volte respinto i ricorsi contro le richieste di informazioni dall'Italia

di richiesta esplorativa di pesca a strascico (*fishing expedition*). Più volte però il tribunale Federale svizzero (sentenze 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 e di recente 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021) ha respinto tali eccezioni sulla base degli accordi internazionali, sulla rilevanza e pertinenza dei dati richiesti, sulla sufficiente specificità della richiesta e infine sulla circostanza che erano state esaurite tutte le procedure di controllo interno in Italia.

Risulta che simili richieste siano state effettuate anche per lo stato di Monaco, Dubai e diversi altri Stati contenuti nella *black list* italiana che hanno stipulato accordi di scambio di informazioni del medesimo tenore della Svizzera. Quest'ultima pur cooperando attivamente non è stata ancora espunta dalla *black list* delle persone fisiche, cosa che è ormai considerata un'anomalia da tutti gli esperti del settore. Alla luce dello stato attuale della cooperazione amministrativa internazionale, pertanto al contribuente "recalcitrante" non rimane che avvalersi delle procedure conciliative spontanee di regolarizzazione previste dal nostro ordinamento che prevedono ancora una riduzione significativa delle sanzioni amministrative e la non punibilità per chi ancora non è stato raggiunto da un accertamento.

© 2022 BELLUZZO & ASSOCIATI

Il Sole 24 Ore – 04/09/2022

Il Sole

24 ORE

34

Norme & Tributi

Fisco

Titolari effettivi dei trust, istanza di accesso motivata

Antiriciclaggio

Le Camere di commercio hanno 20 giorni per evadere la richiesta

Protezione rafforzata se si indicano circostanze eccezionali

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefucio

Gli obblighi di comunicazione previsti dal nuovo decreto di attuazione del registro dei titolari effettivi (Dm 11 marzo 2022 n. 55; si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 maggio), prevedono modalità di accesso alle informazioni e, in particolare, modalità di interazione tra diritto di accesso e tutela della privacy dei titolari effettivi, diversamente declinate a seconda che si tratti di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private ovvero di trust e istituti giuridici affini. Peraltro, proprio il richiamo agli istituti giuridici simili necessita un chiarimento ufficiale circa il perimetro a cui la normativa di attuazione possa essere applicata.

Appare infatti comunque evidente che la sezione speciale costituita per trust et similia appare certamente più tutelante in termini di privacy dei relativi titolari effettivi, essendo, da un lato, meno invasivi gli obbli-

ghi di comunicazione cui tali soggetti sono tenuti in base all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), del decreto, dall'altro, maggiormente stringenti i requisiti necessari per richiedere l'accesso alle informazioni per i soggetti diversi da dalle autorità o dei soggetti obbligati per legge all'accesso.

Infatti, mentre per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione «autonoma» delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, l'accessibilità delle informazioni al pubblico è ammessa a richiesta e senza limitazioni (salvo il caso, di cui si dirà, di comunicazioni di circostanze eccezionali per escludere l'accesso), per quanto riguarda le informazioni contenute nella sezione dei trust è necessario anzitutto che il soggetto richiedente sia legittimato all'accesso in base all'articolo 21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo, del decreto antiriciclaggio e, inoltre, che sia presentata alla Camera di commercio territorialmente competente richiesta motivata di accesso attestante la sussistenza dei presupposti di cui alla citata lettera d-bis).

Entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, la Camera di commercio territorialmente competente può consentire l'accesso o comunicare il diniego motivato al richiedente, a mezzo Pec. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, tuttavia, l'accesso si intende respinto.

Inoltre, si registra un secondo baluardo di tutela della privacy dei titolari effettivi nel caso in cui, in sede di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva, sia stata fornita indicazione della sussistenza di circostanze eccezionali sulla base delle quali escludere l'accesso.

In tali casi, le richieste di accesso (sia se riferite alla sezione «autonoma» che alla sezione «speciale») devono essere comunicate a mezzo Pec al «controinteressato», il quale avrà a disposizione 10 giorni, decorrenti dalla ricezione di tale comunicazione, per trasmettere motivata opposizione alla richiesta di accesso. In tal caso, la Camera di commercio, valutate le circostanze eccezionali rappresentate dal «controinteressato» potrà respingere la richiesta di accesso entro 20 giorni dalla relativa richiesta. In ogni caso, decorso il predetto termine, l'eventuale mancanza di comunicazione della Camera di commercio si intende come silenzio-diniego. Queste tutele che sono state invocate da diverse associazioni in sede di osservazioni alla bozza in consultazione del decreto (Assoam e Step) rendono sicuramente il nostro registro nazionale più tutelante e più vicino al rispetto della privacy e dei diritti umani contenuti nella Carta europea dei diritti UE e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto ad altri registri europei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore – 31/05/2022

Il Sole

24 ORE

30

Norme & Tributi

Registro dei titolari effettivi con accesso regolamentato

Antiriciclaggio

È in Gazzetta l'atteso decreto emanato dal Mef di concerto con il Mise

Pubblicità a regime ridotto con diritto di opposizione dei controinteressati

Luigi Belluzzo
Valerio Vallefucio

Il Dm 55 del 11 marzo 2022 sul Registro dei titolari effettivi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio. Si tratta del regolamento, finalizzato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici ad essi affini.

Due le sezioni del registro imprese: una «autonoma», con dati e informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, e una «speciale» con le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. Proprio a margine di quest'ultima definizione occorrerà un chiarimento per circoscrivere la vaghezza letterale che rende difficile la definizione del perimetro.

Il decreto prevede, per le imprese

dotate di personalità giuridica, che gli amministratori e il fondatore, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, comunichino all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva.

Per trust et similia, la comunicazione deve essere effettuata dal «fiduciario» (nel caso del trust, quindi, il trustee). Eventuali variazioni delle informazioni sul titolare effettivo andranno comunicate entro 30 giorni. Le informazioni rese, inoltre, dovranno essere confermate annualmente, entro 12 mesi dalla precedente comunicazione (o variazione). I dati e le informazioni oggetto di comunicazione consistono, per tutti i soggetti tenuti alle comunicazioni, nei dati identificativi e nella cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi. Inoltre, per le imprese dotate di personalità giuridica, anche l'entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo ovvero le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente; per le persone giuridiche private, il codice fiscale, la denominazione dell'ente, la sede legale e amministrativa, l'indirizzo Pec; per i trust e istituti affini, la denominazione, data, luogo ed estremi dell'atto costitutivo. Ammesso, per i controinteressati (cioè i titolari effettivi incapaci, minori di età o per i quali, l'accesso da parte del pubblico possa determinare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione), indicare le circostanze eccezionali che legittimano l'esclusione totale o parziale, dell'accesso a tali informazioni per i

soggetti diversi da quelli autorizzati o obbligati per legge.

L'accesso è consentito alle Autorità competenti con modalità tecniche e operative disciplinate con convenzioni sottoscritte da ciascuna autorità con Unioncamere e il gestore. Possono, inoltre, accedere ai dati i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela (articoli 18 e 19 del decreto 231/2007) previa richiesta di accreditamento presentata dal soggetto obbligato in Camera di commercio. A tale riguardo sarebbe forse opportuno fissare adeguate modalità di verifica dei soggetti richiedenti le informazioni, al fine di evitare indebiti e non legittime intromissioni.

L'accesso al pubblico distingue: i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private accessibili a richiesta e senza limitazioni, salvo la presenza di controinteressati all'accesso, ed hanno ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo; i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, resi disponibili soltanto alle persone fisiche o giuridiche legittimate all'accesso sulla base della normativa antiriciclaggio che ne facciano richiesta motivata.

Si ricorda, infine, che le comunicazioni in parola dovranno essere effettuate entro 60 giorni successivi al provvedimento del Mise che attesterà, in seguito alla preliminare emanazione dei necessari provvedimenti attuativi, l'operatività del sistema di comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore – 27/05/2022

Taxation of trusts in Italy: new developments

[Luigi Belluzzo, TEP](#) *Trusts & Trustees*, Volume 28, Issue 1, 29 November 2021

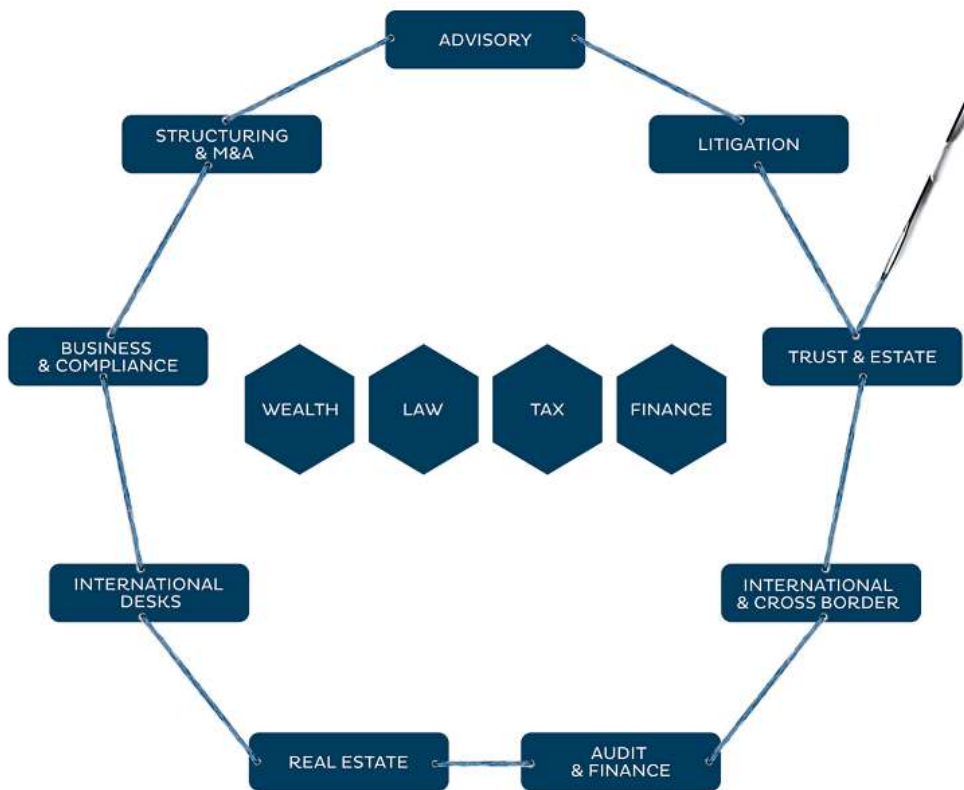
Abstract

In August 2021, the Italian Tax Authorities published a discussion Draft Circular Newsletter on the Taxation of Trusts in Italy: New Developments, to practitioners and institutions. A complete change of interpretation seems to happen about indirect taxation of trusts, following constant Court Decisions in the last couple of years. Further clarification came regarding direct taxation with regards to the effect on Italian tax resident beneficiaries.

-



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street

SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294



Belluzzo
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE



Belluzzo Mercanti
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

PHILLIPS LEWIS SMITH
in association with



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

STUDIO LEGALE
VALLEFUOCO
in alliance with



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

